



PARERE

**sulla proposta n. 75/2010 – Dec. G.C. n. 59 del 7 luglio 2010
“Linee guida per a) la disciplina tramite contratto di servizio
dei rapporti tra il Comune di Roma e i soggetti gestori di servizi
pubblici locali mediante affidamenti diretti o in house e b) la
disciplina dei rapporti tra il Comune di Roma e i soggetti
gestori di servizi strumentali mediante affidamenti diretti o in
house”**

(agosto 2010)

Introduzione

In aderenza ai compiti istituzionali che il Consiglio Comunale di Roma ha attribuito a questa Agenzia con la deliberazione n. 212 del 22 ottobre 2007, è stata esaminata la proposta di deliberazione n. 75/2010 di cui al prot. RC n. 9079/2010 avente per oggetto: “Linee guida per a) la disciplina tramite contratto di servizio dei rapporti tra il Comune di Roma e i soggetti gestori di servizi pubblici mediante affidamenti diretti o in house e b) la disciplina del rapporto tra il Comune di Roma e i soggetti gestori di servizi strumentali mediante affidamenti diretti o in house (Dec. G.C. n. 59 del 07 luglio 2010).

Il Parere è stato richiesto con nota prot. n. RC9286 in data 12 luglio 2010 dal Segretariato Generale ai sensi della procedura stabilita dal Consiglio Comunale con Deliberazione del 15 febbraio 2007, n.20 (di seguito: DCC 20/07), assegnando il termine di trenta giorni per l’espressione dello stesso.

Considerazioni

Prima di passare all’illustrazione delle modifiche e integrazioni al testo della deliberazione proposte da questa Agenzia, si ritiene tuttavia opportuno sottolineare alcune questioni che si ritengono di rilievo in vista della definizione delle nuove Linee guida che andranno a sostituire quanto previsto dalla DCC 20/07:

- Viene meno il ruolo del Consiglio Comunale che, anche in relazione alla normativa vigente (art. 42 del T.U.E.L. comma 2, lett. e ed f e 16 dello Statuto del Comune di Roma comma 1 e comma 8, lettera f attribuiscono al Consiglio Comunale funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli enti, delle istituzioni e di altri organismi gestori di servizi pubblici locali¹) non può non essere ascoltato riguardo la procedura di formazione dei Contratti di servizio. Rispetto alla DCC 20/07, viene meno l’esame presso le competenti Commissioni Consiliari e l’approvazione in Consiglio delle Linee Guida per ciascun contratto. All’Agenzia non spetta un giudizio su tale scelta, salvo però ricordare che l’Agenzia, per poter mantenere una terzietà sufficiente, deve poter riferire sulla qualità dei servizi al Consiglio su argomenti che lo stesso dovrebbe aver già conosciuti e approvati. Si potrebbe prevedere, in occasione del Documento di Programmazione Finanziaria (DPF), una sezione relativa alle Linee Guida, specifiche per i singoli settori omogenei, dei contratti di servizio che andranno in scadenza (e che andranno quindi approvati) nel corso dell’esercizio.
- L’Agenzia, inoltre, riguardo le “Linee Guida per la predisposizione dei contratti di affidamento tra il Comune di Roma e i soggetti gestori di attività strumentali in house” ritiene opportuno che per le società (ad esempio: Roma Entrate) che hanno comunque un rapporto con l’utenza (e che quindi sono tenute ad emanare una Carta dei Servizi), siano previste le medesime prescrizioni presenti nelle Linee Guida per i soggetti gestori di servizi pubblici.
- In relazione all’affidamento di servizi di tipo strumentale, l’Agenzia si riserva di esprimere le proprie osservazioni e proposte al Consiglio Comunale, rispetto a quanto previsto all’art. 14, comma 1 dell’allegato sub B)².

¹ A tal proposito si veda la deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 12 luglio 2010 con la quale sono stati adottati gli indirizzi particolari dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, risorse idriche ed igiene ambientale.

² In merito alla distinzione tra servizi pubblici e servizi strumentali si veda lo studio elaborato dall’Agenzia “I Servizi Pubblici Locali nelle aziende del Comune di Roma: analisi per un riassetto sulla base della normativa vigente” (settembre 09), consultabile sul sito www.agenzia.roma.it.

- Alla luce della recente approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del Regolamento di attuazione dell'art. 23 bis del decreto legge 112/2008, l'Agenzia raccomanda comunque un complessivo riesame del provvedimento in oggetto al fine di adeguarlo, ove necessario, alle nuove prescrizioni normative.

Di seguito si riportano le proposte di emendamento dell'Agenzia con riferimento ai singoli punti trattati nella delibera proposta.

Premessa

- A pagina 4, 3 capoverso, inserire dopo le parole *“parere preventivo non vincolante dei Municipi”* le parole *“e dell’Agenzia”*;
- A pagina 4, 7 capoverso, sostituire la frase *“ridefinire i compiti e le funzioni dell’Agenzia, affidando alla stessa attività di supporto in materia”* con la seguente *“fermo restando quanto previsto con Deliberazione del 14 marzo 2002, n. 39, così come modificata e integrata dalla deliberazione del 22 ottobre 2007, n. 212, affidare all’Agenzia attività in materia”*.

Allegato sub. A)

SEZIONE I – Principi Generali

1 – Principi fondamentali della regolazione e del controllo dei servizi pubblici locali affidati in house o con altra modalità diretta. Ambito di applicazione

- All'art. 1, comma 8, inserire dopo le parole *“valore complessivo del contratto”* le parole *“ed è soggetto alle stesse procedure di controllo di cui all'art. 12”*.

SEZIONE II – Contenuti del contratto di servizio

2 – Finalità e contenuto minimo del contratto di servizio

Nessuna osservazione

3 – Durata del contratto di servizio

- All'art. 3, comma 1, aggiungere la seguente frase *“Il contratto dovrà avere una durata pluriennale e preferibilmente quinquennale, anche da poter essere commisurata alla tipologia e alla rilevanza degli investimenti a carico del gestore, tali da garantire il periodo minimo necessario per l'ammortamento. La stipulazione del contratto dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio del periodo di validità”*;
- All'art. 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente *“1 bis. In caso di rinnovo il contratto dovrà contenere le stesse procedure previste per l'adozione del contratto di servizio, da attivare con congruo anticipo rispetto alla scadenza, per consentire adeguamenti rispetto alla gestione precedente”*.

4 – Programma di esercizio e livelli quali – quantitativi del servizio

- All'art. 4, comma 2, inserire dopo le parole "*il programma di esercizio*" le parole "*e i livelli quali – quantitativi dovranno*";
- All'art. 4, comma 2, eliminare la seguente frase "unitamente alle modifiche del Contratto, concordate tra le parti".

5 – Corrispettivo del servizio, obiettivi di efficienza e di produttività e congruità dei costi

Nessuna osservazione

6 – Parere di congruità e obbligo di separazione contabile

- All'art. 6, comma 2, inserire dopo le parole "*in termini di costi*" le parole "*- servizi erogati*"

7 – Tariffe dei servizi

- All'art. 7, sostituire il comma 1 con il seguente "*Il livello e i criteri per stabilire le tariffe sono determinati dalle regolazioni nazionali e dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 117 del TUEL*";
- All'art. 7, comma 3, inserire dopo le parole "*piani di ammortamento e finanziari*" le parole "*in modo da assicurare l'equilibrio economico – finanziario della gestione*";
- All'art. 7, comma 8, inserire dopo le parole "*normative nazionali, regionali*" le parole "*e i relativi provvedimenti del Consiglio Comunale*"

8 – Obiettivi qualitativi generali e specifici del servizio

- All'art. 8, comma 1, inserire dopo le parole "*miglioramento di questi indicatori*" le parole "*necessari per le attività di controllo*";
- All'art. 8, comma 4, sostituire le parole "*all'utenza*" con le parole "*agli utenti ed ai cittadini*";
- All'art. 8, comma 5, inserire dopo le parole "*come previsto nel paragrafo 9*" le parole "*previa consultazione con l'Agenzia*";

9 – Premialità e sanzioni

- All'art. 9, comma 4, inserire dopo le parole "*il cui peso relativo è*" le parole "*indicato nel contratto di servizio e*"

10 – I beni e le risorse strumentali all'erogazione del servizio

- All'art. 10, comma 1, inserire dopo le parole "*manutenzione ordinaria e straordinaria*" la seguente frase "*Nel contratto dovranno essere individuate le risorse, i mezzi, le dotazioni in generale che saranno oggetto di trasferimento al gestore del servizio*"

11 – Programma degli investimenti

- All'art. 8, comma 1, inserire dopo le parole "*miglioramento di questi indicatori*" le parole "*necessari per le attività di controllo*";

Sezione III

12 – Controllo e monitoraggio del contratto di servizio

- All'art. 12, comma 5, inserire dopo le parole "*(di seguito: Agenzia)*" le parole "*che ne terrà conto anche ai fini di quanto previsto all'art. 21 comma 1*";

- All'art. 12, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente “ 12.10. In relazione ai poteri di accesso dell’Agenzia (art.4, DCC 212/07), la mancata, immotivata o ritardata trasmissione all’Agenzia di documentazione e/o di notizie utili rappresenterà inadempimento contrattuale che verrà sanzionato ai sensi dell’art. 18”

Sezione IV

13 – Carte della qualità dei servizi e condizioni generali di contratto

- All’art. 13, comma 4, inserire dopo le parole “*carta della qualità del servizio*” la seguente frase “*almeno ogni due anni e dovranno essere previste sanzioni in caso di ritardo sulla pubblicazione*”

14 – Obblighi informativi nei confronti degli utenti e della comunità locale

- All’art. 14 è aggiunto il seguente comma “14.4 - *Il Contratto di servizio deve prevedere l’adozione di standard di qualità relativi agli sportelli fisici, al contact center e al sito web, in linea con le raccomandazioni formulate dall’Agenzia nei suoi studi e monitoraggi. Il contratto dovrà altresì prevedere l’adozione di un adeguato sistema di reportistica dei reclami. La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa con periodicità stabilita nel Contratto al Dipartimento competente e all’Agenzia al fine di effettuare propri monitoraggi così come previsto dalla DCC n.136/2005.*

15 – Strumenti di rendicontazione agli utenti e ai cittadini sull’andamento dei contratti di servizio.

- All’art. 15, comma 2, inserire dopo le parole “*oltre che dei principali risultati*” la seguente frase “*e una sezione relativa alle linee guida dei contratti di servizio, specifiche per i singoli settori omogenei, da approvare nel corso dell’esercizio*”

16 – Indennizzi automatici agli utenti

Nessuna osservazione

Sezione V

17 – Soluzione delle controversie

Nessuna osservazione

18 – Penali e sanzioni contrattuali

- All’art. 18 è aggiunto il seguente comma “18.4 - *Il Contratto di servizio deve prevedere una penale anche per la violazione degli obblighi a carico del gestore (obblighi informativi).*”

19 – Garanzie a tutela della continuità del servizio

Nessuna osservazione

Sezione VI

20 – Competenze dei Dipartimenti dell’Amministrazione comunale

- All'art. 20, comma 1, lettera a, inserire dopo le parole *“avvalendosi del supporto dell’Agenzia”* la parola *“anche”*.
- All'art. 20, comma 1, lettera c, inserire dopo le parole *“art.2 della legge 244/2007”* le parole *“anche attraverso il supporto dell’Agenzia”*.

21 – Competenze dell’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici del Comune di Roma

- All'art. 21, comma 1, inserire dopo le parole *“le seguenti funzioni di supporto”* le parole *“,oltre quelle già previste dalla Deliberazione del 14 marzo 2002, n. 39, così come modificata e integrata dalla deliberazione del 22 ottobre 2007, n. 212:”*

22 – Procedura di approvazione e modifica dei contratti di servizio e delle modalità di affidamento dei servizi

- All'art. 22, comma 3, sostituire le parole *“quindici giorni”* con le parole *“venti giorni”*³;
- All'art. 22, comma 6, lettera b, inserire dopo le parole *“in termini di costi”* le parole *“- servizi erogati”*;
- All'art. 22, comma 8, , inserire dopo le parole *“efficacia e qualità del servizio.”* la seguente frase *“Le modifiche devono in ogni caso essere espresse, adeguatamente motivate, riferite alle previsioni del contratto ed esposte nel DPF”*.

³ La maggior richiesta di tempo è giustificata dalla necessità di dare almeno una settimana di tempo anche alle Associazioni dei consumatori affinché possano manifestare all’Agenzia le proprie deduzioni.

Paolo Leon

Presidente

Claudio Santini

Vice Presidente

Sergio Migliorini

Consigliere



Via Cola di Rienzo 217 • 00192 Roma
Telefono 06.367071 Fax 06.36707212
www.agenzia.roma.it

*L'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali
del Comune di Roma è stata istituita dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n. 39 del 14 marzo 2002,
successivamente modificata e integrata
con Deliberazione n.212 del 22 ottobre 2007*

Agenzia